



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2017

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dip. sig.Scafuri Giuseppe nato a Calvanico (SA) il 04/08/1951, matr.n.13331.

Oggetto della spesa: procedura esecutiva derivante dalla sentenza n.1174/2013 del Tribunale di Napoli
-Sez. Lav.-

Tipologia del debito fuori bilancio: carta contabile a debito, a seguito di procedura esecutiva di pignoramento e oneri riflessi

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n.1174 del Tribunale di Napoli – Sez.Lavoro, pronunciata il 17/01/2013 e notificata in forma esecutiva in data 02/05/2013, il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente di questa Amministrazione regionale sig.Scafuri Giuseppe, ha condannato, lo stesso Ente - resistente - al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 6.628,65 a titolo di differenze retributive per aver svolto mansioni di responsabile di posizione organizzativa per il periodo dal 01/01/2007 al 30/10/2008, così come specificato in parte motiva della sentenza in epigrafe indicata, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria ed agli adeguamenti contrattuali e previdenziali.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre Iva e Cpa, con attribuzione all'avv.Vincenzo Maraio.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1174/2013 del Tribunale di Napoli – Sez.Lavoro, notificata in forma esecutiva in data 02/05/2013 – procedura esecutiva di pignoramento (n.6318/2013) e assegnazione del Giudice dell'Esecuzione R. G. 5532/2014.

Non è stato rinvenuto agli atti alcun provvedimento di riconoscimento del debito.

Successivamente il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza di assegnazione R.G.5532/2014 ha riconosciuto al creditore in epigrafe indicato (sig.Scafuri Giuseppe) le somme qui di seguito specificate:

a) € 3.169,29 a titolo di spese di lite e accessori al ricorrente Scafuri Giuseppe;

a) € 8.731,25 a titolo di sorta capitale e interessi legali al ricorrente Scafuri Giuseppe;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

Atteso che per la suddetta procedura forzata sono previste il seguente ulteriore addebito a carico dell'Ente regionale e precisamente € 40,00 per commissioni, il debito della procedura pignorizia sopra specificata, risulta ammontare ad € 11.940,54, giusti provvisori di uscita nn.532- 587- 588-510 /2015 e quietanze del 12/02/2015 n.2075, del 13/02/2015 nn.2141 e 2140, dell'11/02/2015 n.1744 del Banco di Napoli Spa.

Con Decreto Dirigenziale n. 39 del 31/10/2016 la U.O.D.04 "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto alla "Regolarizzazione provvisori di uscita per pagamenti effettuati dal Tesoriere Regionale su assegnazione del Giudice a seguito di azioni esecutive ai sensi del D.lgs n. 118/2011- principio della competenza finanziaria allegato n. 4/2-anno 2015" tra cui anche il creditore della presente scheda di partita debitoria, per un importo complessivo di € 11.940,54;

Considerato che sulla sorta capitale di cui è beneficiario il Sig. Scafuri Giuseppe sulla base della sentenza, gravano gli oneri riflessi e l'IRAP;

che con nota prot. n. 106375 del 16/02/2016 il Dirigente della U.O.D. 09 ha comunicato gli importi specifici che devono essere corrisposti come oneri riflessi e IRAP a carico della Regione e a carico del dipendente e che detti oneri sono così distinti:

Oneri riflessi a carico dell'Ente: € 1.583,78

IRAP € 563,44

Oneri riflessi a carico del dipendente € 611,63

Alla luce di quanto sopra descritto, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 73 del Decreto legislativo n. 118/2011, si provvede alla predisposizione della presente scheda di riconoscimento debiti fuori bilancio dell'importo complessivo di € 14.087,76 di cui € 11.940,54 riferiti alla procedura di pignoramento i cui estremi sono sopra indicati (somma già regolarizzata e già finanziata) ed € 2.147,22 a titolo di oneri riflessi ed IRAP, somma da finanziare con la deliberazione di approvazione del presente debito.

TOTALE DEBITO.....€ 14.087,76, di cui solo € 2.147,22 da finanziare

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di riconoscimento mediante procedura ex art. 73 D.lgs 118/2011;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n.1174 del Tribunale di Napoli – Sez.Lavoro, pronunciata il 17/01/2013 e notificata in forma esecutiva in data 02/05/2013;
- ordinanza di assegnazione R.G.5532/2014;
- quietanze del 12/02/2015 n.2075, del 13/02/2015 nn.2141 e 2140, dell'11/02/2015 n.1744 del Banco di Napoli Spa.

Napoli, 16/01/2017

Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

2 copie Es. proc.
2 copie Es. attr

1174 L 6721

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prov.



Facc. Ric. *Ricciuto*

Xerografia *11/2/73 N. 533*

Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.ssa Marisa

Barbato, ha pronunciato all'udienza del 17.1.2013 la seguente

31782

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

La causa iscritta al n. 11740/11 R.G.

TRA

Scafuri Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Maraio, come da procura a margine del ricorso, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Enrico Ricciuto in Napoli, Via Vecchia Poggioreale n. 14,

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, domiciliata presso la sede in Napoli, via S. Lucia 81

RESISTENTE CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.3.2011 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe, quale dipendente della Regione Campania con la qualifica di collaboratore direttivo-categoria contrattuale D, deduce che con decreto n. 2 del 4.1.2007 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione, preso atto del collocamento in quiescenza del geom. Gaetano Italo Dattoli, titolare di posizione professionale, trasformava la detta posizione professionale in posizione organizzativa, assegnando l'incarico di responsabile della stessa ad esso ricorrente ed attribuendogli la retribuzione di posizione di € 8.779,76 annui lordi con decorrenza dal 1.1.2007; che detto decreto non trovava attuazione in quanto, pur svolgendo le mansioni di responsabile della posizione organizzativa, non aveva mai percepito detta retribuzione; che tale circostanza era confermata dallo stesso dirigente, che in data 5.2.2007 sollecitava i coordinatori dell'A.G.C.A.A.GG. e dell'A.G.C.I.L.PP. nonché le OO.SS. territoriali e regionali a dare esecuzione al detto decreto; che in data 15.12.2010 il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione nella relazione richiesta dall'avvocatura aveva definito l'attribuzione di detta posizione

B

organizzativa pienamente legittima; che con successivo decreto n. 1403 del 30.10.2008 gli veniva assegnata la posizione organizzativa denominata Esecuzione Piani di Finanziamento concessi con gli EE.LL. - Rapporti con la Cassa DD.PP. e Settore Entrate e Spese con retribuzione di posizione di € 8.263,32 annui, con decorrenza dal 1.11.2008; che tale decreto aveva immediata esecuzione; che pertanto aveva diritto a ricevere il pagamento delle differenze retributive per l'importo indicato in ricorso per gli anni 2007 e 2008 nonché ai relativi adeguamenti contrattuali e previdenziali.

Tanto premesso ha chiesto condannarsi la Regione Campania al pagamento in suo favore della somma indicata in ricorso ed agli adeguamenti suddetti, oltre rivalutazione ed interessi; vinte le spese con attribuzione.

La Regione Campania non si è costituita, onde è stata dichiarata contumace.

La domanda è fondata e va accolta.

Le posizioni organizzative sono state introdotte dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del comparto Enti Locali del 31.3.1999.

In particolare, l'art. 8 del CCNL cit. (Area delle posizioni organizzative) stabilisce che: 1) *"gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. 2) Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9".*

Il successivo art. 9 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative) prevede che: *"1) Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2) Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. 3) Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. 4) I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri*

JK

procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corrispondenza della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5) La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza. 6) La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso CCNL: a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II; b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente; c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione".

L'art. 10 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato), poi, disciplina il trattamento economico e dispone che: 1) Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001. 2) L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. 3) L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale. 4) Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1".

Tanto premesso, nel caso di specie, risulta per tabulas che il ricorrente è dipendente della Regione nella categoria D (v. attestato di servizio) ed è divenuto titolare di posizione organizzativa per effetto del decreto dirigenziale n. 2 del 4.1.2007, con decorrenza dal 1.1.2007, in cui era anche stabilito il valore economico della retribuzione di posizione ammontante ad € 8.779,76 annui.

E' stata quindi provata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa contrattuale per la concessione al ricorrente della posizione organizzativa, come peraltro precisato nel decreto dirigenziale n. 2 del 4.1.2007 e confermato dal Coordinatore dell'Area

Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opera Pubbliche, Attuazione, Espropriazione, che ribadisce la legittimità di tale assegnazione allo Scafuri in possesso dei requisiti necessari per detta attribuzione, avendo cura di specificare che il termine entro cui i Settori dovevano astenersi dall'attribuire nuove posizioni organizzative, in quanto doveva essere definita una nuova proposta di regolamento dell'istituto delle posizioni organizzative di concerto fra l'amministrazione e le OO.SS., era scaduto all'atto dell'attribuzione della stessa al ricorrente.

Pertanto, deve evidenziarsi che nella specie non si trattava di una posizione organizzativa di nuova istituzione ma della trasformazione di una posizione professionale già esistente in una posizione organizzativa, il cui valore economico annuo era già previsto nel budget del Settore ed anzi era stato diminuito da € 11.365,05 (a titolo di retribuzione di posizione) a 8.779,76.

Per converso la Regione, rimasta contumace, non ha dedotto né provato il pagamento della somma dovuta al ricorrente per effetto di tale attribuzione per il periodo dal 1.1.2007 al 30.10.2008 (dal 1.11.2008 il ricorrente risulta regolarmente retribuito in relazione alla posizione organizzativa successivamente assegnatagli), né ha allegato motivi ostativi all'assegnazione della posizione organizzativa al ricorrente.

In relazione alla quantificazione può farsi riferimenti ai conteggi riportati in ricorso redatti in maniera chiara sulla base dei dati delle buste paga allegate.

La Regione convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 6.628,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria, oltre che agli adeguamenti contrattuali e previdenziali.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

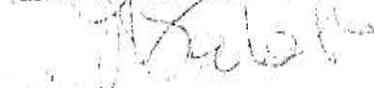
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 6.628,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria ed agli adeguamenti contrattuali e previdenziali;
- condanna la Regione convenuta al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi € 1.400,00, oltre CPA e IVA, con detrazione.

Così deciso in Napoli il 17.1.13

Il Giudice

(d.s.s. Mariela Barbato)



Il Cancelliere
Pulvio 2011

YANAIÔ (Rod)



Si notifica a:

Regione Campania, in persona del Presidente e l.r.p.t.
via S. Lucia n. 81 - 80132 NAPOLI

Santoro, Amante





TRIBUNALE DI NAPOLI

V^A SEZIONE CIVILE - ESECUZIONE MOBILIARE

ANNOTAZIONE CORREZIONE ORDINANZA (art. 288 C.P.C.)

N. 5532/14 R.E.

In data 02/12/2014 il G.E. Dr.ssa Cacace

Visti gli artt. 287 e 288 c.p.c., ha disposto la correzione dell'ordinanza pronunciata il 29/10/2014 così come segue:

ove è scritto " euro 0,00 spese processuali liquidate nel titolo"
deve leggersi ed intendere : " 1505,00 spese processuali liquidate nel titolo";
ove è scritto : " euro 8731,25 a totale soddisfazione del credito per cui si procede "
deve leggersi ed intendere : " euro 10236,25 a totale soddisfazione del credito per cui si procede "

Napoli, 02/12/14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Ernesto Guerriero



2 cont
TRIBUNALE DI NAPOLI
Fascicolo N. *11010*
Fiduciaria
Xerografia
Napoli *2-12-14*
E

4

*** QUIETANZA ***
DATA 12.02.2015

TESORERIA

ENTE/ES	PROV/U	CONTO
100/2015	532	46037

*** QUIETANZA N. 2075 ***

IL SOTTOSCRITTO BANCO DI NAPOLI

20130006318-532-2015

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 40,00 ***** (QUARANTA/00*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2013 0006318 CREDITORE N. 003 Codice
R.G.E 005532/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
40,00	0,00	0,00 ES	40,00

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

PAGATO IL 12.02.2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

*** QUIETANZA ***

DATA 13.02.2015

TESORERIA

ENTE/ES

PROV/U

CONTO

100/2015

588

46037

*** QUIETANZA N. 2141 ***

IL SOTTOSCRITTO SCAFURI GIUSEPPE

C/MARAIO V. BARATTA, 11
84127 SALERNO (SA)

20130006318-588-2015

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 1.719,31 ***** (MILLESETTECENTODICIANNOVE/31*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2013 0006318 CREDITORE N. 002 PER
RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE Codice R.G.E 005532/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
1.719,31	0,00	0,00	1.719,31

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

PAGATO IL 13.02.2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

SENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PER IL CLIENTE

*** QUIETANZA ***
TA 13.02.2015

ENTE/ES	PROV/U	CONTO
100/2015	587	46037

*** QUIETANZA N. 2140 ***

SOTTOSCRITTO SCAFURI GIUSEPPE

2013 0006318-587-2015

C/MARAI V.BARATTA,11
84127 SALERNO (SA)

NEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
L TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

IMPORTO DI EURO 7.011,94 ***** (SETTEMILAUNDICI/94*****)

LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2013 0006318 CREDITORE N. 002 Codice
R.G.E 005532/2014

DISPOSIZIONE 36770 RIF. 087969 / 0/ 64/ 0/ 0

ORTO PROV.V.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
7.011,94	0,00	0,00 ES	7.011,94

ASSEGNO CIRCOLARE

PAGATO IL 13.02.2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

TE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
CESSIVE MODIFICAZIONI

*** QUIETANZA ***
DATA 11.02.2015

ESORERIA:	ENTE/ES	PROV/U	CONTO
	100/2015	510	46037

*** QUIETANZA N. 1744 ***

L SOTTOSCRITTO SCAFURI GIUSEPPE
C/MARAI V. BARATTA, 11
84127 SALERNO (SA)

20130006318-510-2015

NEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
IL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

IMPORTO DI EURO 3.169,29 ***** (TREMILACENTOSSESSANTANOVE/29*****)

R LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2013 0006318 CREDITORE N. 001 Codice
R.G.E 005532/2014

DISPOSIZIONE 27818 RIF. 087969 / 0/ 64/ 0/ 0

PORTO PROV.V.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
3.169,29	0,00	0,00 ES	3.169,29

ASSEGNO CIRCOLARE

PAGATO IL 11.02.2015

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DI

TE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
CCESSIVE MODIFICAZIONI